



PARERE MOTIVATO
n.10 del 25 gennaio 2017

OGGETTO: Rapporto Ambientale Preliminare del Piano urbanistico attuativo residenziale denominato "Le Danzie" ditta SAFIT s.r.l. - Comune di Affi (VR)

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

PREMESSE

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.

Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente" come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando indicazioni metodologiche e procedurali.



La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Affi con nota prot. n.11141 del 25.11.16, assunta al prot. reg. al n.469252 del 30.11.16 ha inviato la seguente documentazione, relativamente alla pratica indicata in oggetto:

- DGC n.129 del 6.09.16 di adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Documento Preliminare;
- Parere n.23325 del 15.09.16 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n. 2257 del 30.09.16 dell'Autorità di Bacino del fiume Adige;
- Parere n.50614 del 23.09.16 dell'ULSS 22 – Bussolengo.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi, ha elaborato la propria istruttoria in data 25 gennaio 2017, dalla quale emerge che nel documento viene riportata la valutazione ambientale effettuata sugli obiettivi del Piano, allo scopo di verificarne la sostenibilità e la coerenza con la pianificazione superiore e le criticità ed emergenze ambientali individuate. Questo consente di integrare la dimensione ambientale già in questa prima fase del processo di VAS. È stata costruita una matrice obiettivi-criticità/emergenze mediante la quale ciascun obiettivo è stato confrontato con gli elementi di criticità e con quelli da tutelare individuati in questa prima fase di studio. La classificazione degli effetti è stata sinteticamente descritta e si può osservare che talvolta l'influenza dell'obiettivo analizzato è stata riconosciuta all'intera componente ambientale o socio-economica, senza per questo avere una relazione diretta con le criticità o gli elementi da tutelare individuati nel corso dello studio.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

In sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del PUA in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. devono essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri dalle Autorità Ambientali consultate;
3. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornati e riferiti all'ambito territoriale oggetto di PUA, in particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, individuando le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni del Piano, le misure di mitigazione e/o compensazioni;



4. deve essere adeguatamente sviluppato il capitolo relativo ai progetti futuri localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, che potenzialmente possono avere effetti cumulativi con il PUA "Le Danzie";
5. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi agli effetti cumulativi generati dal PUA interferenti sulle matrici ambientali quali: suolo, scarichi fognari, traffico e relative emissioni (atmosferiche e rumore) e salute umana;
6. devono essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici;
7. deve essere verificato il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza, ai sensi della D.G.R. 2299/2014;
8. il Rapporto Ambientale deve contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto;
9. in fase di predisposizione del Rapporto Ambientale devono essere attentamente valutati gli elementi di monitoraggio strettamente legati alla costruzione di una banca dati comunale, da inserire nel Rapporto Ambientale, al fine di applicare i correttivi necessari all'attuazione del Piano stesso.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

CC